



C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Split payment prorogato sino al 30 giugno 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190, ha introdotto l'art. 17-ter del DPR 26.10.1972, n. 633, che disciplina lo speciale meccanismo dello split payment o scissione dei pagamenti. Tale regime prevede che l'IVA gravante sull'operazione sia **indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente**, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015). Trattandosi di una misura di deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta che caratterizza il sistema comune dell'IVA, è **necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ue** (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). **Quest'ultima è stata concessa**, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 **che ha permesso di estendere l'ambito di applicazione della citata misura antievasione sino allo scorso 30 giugno 2020. Visti i risultati ottenuti in termini di gettito IVA, con la decisione UE 24.7.2020 n. 1105** (pubblicata sulla G.U.U.E. 28.7.2020 n. L 242), **l'Italia: i) è autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment** (art. 17-ter del DPR 633/72) **sino al 30.6.2023** (la decisione si applica a decorrere dall'1.7.2020, dunque è stata garantita la continuità giuridica della misura); ii) **è tenuta a trasmettere alla Commissione europea**, entro il 30.9.2021, una **relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste** dagli artt. 1 e 2 della decisione UE 25.4.2017 n. 784 ed in particolare, sulla **durata media della procedura di rimborso** nonché **sull'efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Premessa

L'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190, ha introdotto l'**art. 17-ter del DPR 26.10.1972, n. 633**, secondo cui per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche l'IVA è **dovuta dal cessionario o committente**, se non è debitore d'imposta in base alle vigenti disposizioni riguardanti il tributo.

Meccanismo dello split payment

Lo split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l'IVA gravante sull'operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma **versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente**, scindendo **quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta** (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1).

Osserva

Tale meccanismo di **scissione del pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta**, meglio noto come "**split payment**", intende, pertanto, evitare il mancato versamento dell'imposta che può derivare dall'applicazione del regime ordinario, e pone tale onere non al soggetto che effettua l'operazione (cedente o prestatore), bensì al **cessionario o committente**¹.

Autorizzazione dell'Unione europea

Trattandosi di una **misura di deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta** che caratterizza il sistema comune dell'IVA, è **necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ue** (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest'ultima è stata concessa, inizialmente, **con la decisione Ue n. 1401/2015** e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 **che ha permesso di estendere l'ambito di applicazione della citata misura antievasione, sino allo scorso 30 giugno 2020**.

¹ Questo sistema si propone, quindi, di garantire, da un lato, l'Erario – dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta – e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o terzi.

A causa delle **difficoltà derivanti dalla pandemia da COVID-19**, tuttavia, **la procedura per il rinnovo della predetta misura di deroga ha richiesto più tempo** del previsto e non è stata completata entro il 30.6.2020, ossia **entro il termine finale di applicazione della precedente autorizzazione**.

Con la decisione (UE) 24.7.2020 n. 1105 (pubblicata sulla G.U.U.E. 28.7.2020 n. L 242), **l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment** (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30.6.2023. La predetta decisione si **applica a decorrere dall'1.7.2020**, dunque è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Tale decisione è da ritenersi fondamentale poiché, senza l'applicazione retroattiva della decisione, i **soggetti passivi che applicano la scissione dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare i loro sistemi di fatturazione da un giorno all'altro**. Anche l'Amministrazione finanziaria **sarebbe stata tenuta ad adattare i suoi sistemi**. Per tale ragione è stato ritenuto opportuno garantire la continuità giuridica della misura **stabilendo che la decisione (UE) 24.7.2020 n. 1105 si applica con decorrenza dall'1.7.2020**.

Relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA

Sulla base della decisione in esame, **l'Italia sarà tenuta a trasmettere alla Commissione europea**, entro il 30.9.2021, **una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste** dagli artt. 1 e 2 della decisione (UE) 25.4.2017 n. 784 e, in particolare, **sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull'efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati**.

Ragioni della richiesta di proroga dell'autorizzazione dell'Unione europea

In merito alle **ragioni** che hanno indotto l'Italia a chiedere la proroga dell'autorizzazione UE, nella risposta alle interrogazioni parlamentari del 25.6.2020 n. 5-04238 e n. 5-04239 **è stato precisato**, fra l'altro, che:

- le analisi ex post effettuate dall'Agenzia delle Entrate hanno dimostrato che **il recupero strutturale complessivo di gettito evaso** conseguito attraverso il meccanismo dello split payment **è di circa 4,6 miliardi di euro**;
- l'introduzione del predetto meccanismo ha comportato, inoltre, **una riduzione al 5,7% del "tasso di inadempimento fiscale" prima stimato tra il 16,24% e il 33,02%**;
- **l'obbligo di fatturazione elettronica e il meccanismo dello split payment agiscono su due fenomeni diversi** ossia, rispettivamente, **l'evasione da omessa dichiarazione e l'evasione da omesso versamento.**

Osserva

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha osservato, dunque, che **non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall'elevata efficacia della misura nel contrasto all'evasione**, considerato che **il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione è stato ridotto**, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in split payment abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti